AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI ASTI

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizionl Pag. 1

Art. 2 Disciplina " 1

Art. 3 Responsabile del procedimento " 1

Art. 4 Occupazione " 2

Art. 5 Occupazioni abusive " 2

Art. 6 Occupazioni in pendenza di concessione " 2

TITOLO II

PROCEDURE

Art. 7Modalità di presentazione della domanda e obblighi del concessionario Pag. 3

Art. 8 Rinnovo - Proroga - Disdetta anticipata " 3

Art. 9 Modifica, sospensione e revoca " 4

Art. 10 Decadenza " 4

Art. 11 Accertamento delle occupazioni abusive " 5

TITOLO III

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 12 Canone di concessione Pag. 5

Art. 13 Criteri per la determinazione della tariffa del canone " 5-6

Art. 14 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici " 6

Art. 15 Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone " 6-7

Art. 16 Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee e permanenti" 7

Art. 17 Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici dei pubblici servizi " 8

Art. 18 Durata dell'occupazione " 8

Art. 19 Soggetto passivo " 8

Art. 20 Agevolazioni " 8

Art. 21 Esenzioni " 9

Art. 22 Versamento del canone " 9-10

Art. 23 Sanzioni " 10

Art. 24 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi " 11

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 Disposizioni transitorie Pag. 11

Art. 26 Disposizioni finali " 12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a. per "canone", il corrispettivo dovuto alla Provincia per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
b. per "concessione", l'atto amministrativo scritto o comportamentale, mediante il quale la Provincia autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni – nulla osta rilasciate per le occupazioni temporanee;
c. per "concessionario", il soggetto che a seguito di apposita istanza ha ottenuto la concessione;
d. per "spazi pubblici" o "aree pubbliche", le strade, le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
e. per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come sopra definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
f. per "Regolamento" il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed il corrispondente canone di occupazione.

Art. 2

Disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di spazi ed aree pubbliche e la determinazione del relativo canone, secondo i criteri di cui all'art. 63 comma 2 del Decreto Leg.vo 15/12/1997 n. 446.

Art. 3

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Gestione Tecnica o suo delegato, individuato a norma del D.to Leg.vo n.267/2000 art.107 comma 3 lettera f) e dal Regolamento Provinciale per la disciplina del Procedimento Amministrativo.

2. Egli è responsabile della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, avvalendosi a tal fine per gli incombenti di carattere finanziario nonchè per i riscontri anche informatici del Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria.

Art. 4

Occupazione

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente richiesta e concessa dal Responsabile del procedimento nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano aree comunali i tratti di strada provinciale situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. La concessione ai fini di occupazione di tratti di strada provinciale, correnti in seno ai centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, è soggetta al previo nullaosta della Provincia, ferma restando la competenza del Comune per il provvedimento concessorio ai sensi del D. Lgs 30 aprile 1992, n.285, art. 26 comma 3.

4. L'occupazione si distingue in :

a) temporanea, quando la sua durata è inferiore ad un anno, anche se ricorrente, e può essere a ore, giornaliera, o di durata superiore. Si intende per ricorrente l'occupazione la cui concessione è rilasciata per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripete;
b) permanente, quando ha carattere stabile ed è pluriennale, effettuata a seguito di un atto di concessione, comunque avente durata superiore a un anno, che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

5. La durata massima delle occupazioni permanenti è di 19 anni e queste sono rinnovabili con le modalità stabilite dall'art.7 del presente Regolamento.

Art. 5

Occupazioni abusive

1. Si intendono come abusive le occupazioni realizzate senza la prescritta concessione.

2. Sono inoltre considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione degli effetti.

Art. 6

Occupazioni in pendenza di concessione-autorizzazione o nulla osta

1. E' consentita occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui all'art.3 del Regolamento Provinciale per le concessioni, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Responsabile del Procedimento, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, e quindi a rilasciare la formale concessione, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

TITOLO II

PROCEDURE

Art. 7

Modalità di presentazione della domanda e obblighi del concessionario

1. Chiunque intenda occupare spazi e aree pubbliche deve presentare domanda all'Ufficio competente della Provincia nei modi previsti dal " Regolamento Provinciale disciplinante concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali".

2. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

3. Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché tutte le condizioni contenute nell'atto di concessione.

4. Ha comunque l'obbligo di:

a) esibire a richiesta degli operatori provinciali atto di concessione;
b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
c) provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate, nei termini fissati dall'ufficio competente. In caso di inottemperanza alla presente disposizione, provvederà la Provincia con addebito di spese al concessionario e utilizzando eventualmente la cauzione;
d) versare il canone alle scadenze fissate;
e) restituire nel caso di disdetta anticipata, revoca o decadenza, l'atto di concessione;
f) comunicare all'Ufficio competente la fine dei lavori autorizzati.

Art. 8

Rinnovo - Proroga - Disdetta anticipata

1. I provvedimenti di concessione - autorizzazione e nulla osta per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; i nulla osta per le occupazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza del nulla osta, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. In caso di disdetta anticipata della concessione per occupazione, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione per iscritto all'ufficio del Responsabile del Procedimento che ha rilasciato l'atto.

5. La disdetta volontaria non dovuta a causa di forza maggiore non dà comunque diritto alla restituzione del canone versato.

Art. 9

Modifica, sospensione e revoca

1. Il Responsabile del Procedimento con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi quelli di tutela della sicurezza stradale, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto all'esenzione del pagamento del canone dall'inizio del primo anno successivo semprechè la sospensione interessi per l'intero gli anni successivi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato.

4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo a revoca della concessione, un nuovo atto concessorio potrà essere rilasciato per la medesima area a persona diversa dal precedente titolare solo a seguito di rinuncia scritta di quest'ultimo alla rioccupazione.

5. Sono altresì motivi di revoca quando:

a) si riscontrino reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento concessorio, ovvero delle norme stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
b) si rilevi il mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti.

Art. 10

Decadenza

1. Il diritto di occupare decade per il concessionario quando:

a) si accerti un uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quella stabilita nel provvedimento, compresa l'inottemperanza al divieto di subconcessione;
b) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio della concessione-autorizzazione o nulla osta.

2. La decadenza non dà diritto ad alcuna restituzione del canone già versato e non esonera dal pagamento di quanto ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. A seguito di decadenza il concessionario, o suo avente causa, è tenuto comunque a provvedere, a sua cura e spese, a rimettere in pristino lo spazio o l'area pubblica occupati, in ottemperanza al provvedimento emanato dall'ufficio competente nel quale verranno indicati i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

3. La decadenza è dichiarata con provvedimento recettizio che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 11

Accertamento delle occupazioni abusive

1. L'occupazione abusiva è accertata e contestata con apposito verbale dal competente Pubblico Ufficiale.

2. L'occupazione abusiva permanente, individuata con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento, si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno risultante dal verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale competente. L'occupazione abusiva temporanea si presume effettuata dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale competente.

3. Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni stabilite dall'art. 23 del presente regolamento.

4. L'accertamento della avvenuta violazione viene tempestivamente segnalato al Responsabile del Procedimento, che può disporre la rimozione dei materiali e la demolizione di eventuali manufatti, la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

5. L'occupante di fatto risponde comunque di ogni responsabilità per qualunque danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione.

TITOLO III

CANONE DI CONCESSIONE

Art.12

Canone di concessione

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione

2. Per le occupazioni effettuate all' interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il canone è dovuto all' Ente proprietario della strada.

3. Il canone di concessione di cui al presente regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.

Art. 13

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonchè del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.

Art. 14

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per la determinazione del canone, la rete stradale provinciale, le aree e gli spazi pubblici sono classificati in una unica categoria

Art. 15

Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all' entità dell' occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento della frazione al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate al suolo (edicole, chioschi, banchi di vendita, depositi di veicoli, tavolini di trattoria o caffè e simili, coperture di fosso, aiuole spartitraffico per distributori di carburanti e per stazioni di servizio di autolavaggi, occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia, occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni per finalità politiche, istituzionali, culturali o sportive), è calcolata in base alla superficie d'ingombro sul suolo. Se la struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2. Le occupazioni effettuate con binari *decauville* posati lungo la strada si calcolano moltiplicando la lunghezza della linea per la lunghezza delle traversine.

3. Le occupazioni con accessi carrabili o pedonali, intendendosi per tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli o dei pedoni alla proprietà privata (riempimento di scarpata o di fosso, muretti d'ala, ecc.), sono calcolate, determinando la superficie, moltiplicando la larghezza misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.

4. Per gli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso mancanti di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico o coincidenti con opere di pubblica utilità (piste ciclabili, tombamenti per fognature, ecc.) non danno luogo ad occupazione, quindi non sono assoggettabili al canone.

5. Per gli accessi ai distributori di carburanti o stazioni di servizio per autolavaggi nel calcolo della superficie da tassare, oltre agli accessi stessi, si misurano anche le corsie di accelerazione o decelerazione applicando lo stesso criterio di misurazione.

6. Le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo di qualsiasi natura e con sovrappassi, sottopassi, condutture, cavi, funicolari, la superficie di occupazione si calcola rilevando la proiezione retta dell'opera sul suolo.

7. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono calcolate in base alla loro lunghezza espressa in metri lineari e comunque risultanti nei singoli atti di concessione; le occupazioni temporanee con cantieri per l'installazione dei citati cavi, condutture, impianti ecc. sono calcolate rilevando l'area transennata per i lavori.

8. Le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo, soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono calcolate in base alla loro lunghezza espressa in metri lineari.

9. In ogni caso, l'entità dell'occupazione deve risultare nell'atto di concessione ai fini della corretta determinazione del canone.

Art.16

Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee e permanenti

1. La tariffa giornaliera ordinaria del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi soprastanti e sottostanti è così determinata:

a) lire 1000 al mq/lineare per giornata.

b) Il canone di cui alla lettera a) per l' esercizio dell'attività edilizia è ridotto in misura del 20 % per occupazioni superiori ai 15 giorni e, del 50 % se superiori ai 30 giorni.

2. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi soprastanti e sottostanti è così determinata:

a) lire 33.000 al mq/lineare

3. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata nonchè del sacrificio imposto alla collettività, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la tariffa ordinaria di cui sopra, sia per le occupazioni temporanee che per le occupazioni permanenti, sempre con riguardo alla categoria della strada, viene moltiplicata per i seguenti coefficienti:

a) per occupazioni con chioschi, edicole e con altre strutture fisse al suolo, nonchè occupazioni comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo, effettuate per attività commerciali e produttive, coefficiente 1,00;
b) per occupazioni per esposizioni di merci all'esterno degli esercizi commerciali, coefficiente 1,00;
c) per occupazioni con "distese" permanenti (tavolini di trattoria, caffè e simili) per attività commerciale, coefficiente 1,00;
d) per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, coefficiente 0,50;
e) per occupazioni realizzate per l'attività di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, coefficiente 0,30.

4. Dalla misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dalla Provincia per la medesima concessione.

Art. 17

Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato ai sensi dell' art. 63 del D.lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 20% dell'importo complessivamente da corrispondere ai comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia; in ogni caso il canone dovuto alla Provincia deve comprendere anche la misura del 20% del canone risultante per quei Comuni che non lo hanno applicato. La misura del canone annuo dovuto alla Provincia, da ciascuna azienda erogatrice di pubblici servizi di cui sopra, non può essere inferiore a lire 1.000.000; la medesima misura del canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 18

Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno, secondo le tariffe di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

3. La durata dell'occupazione sia pemanente che temporanea deve risultare dall'atto di concessione, ai fini della corretta determinazione del canone.

Art. 19

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto. Nel caso di più coobbligati il titolare dell' atto di concessione dopo aver assolto l'obbligazione, può rivalersi nei confronti degli altri in proporzione alla loro quota.

Art. 20

Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, di cui all'art.16 del presente regolamento, sono ridotte:

a) del 100%, per occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, sindacali, assistenziali, culturali o sportive;

Art. 21

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, dalle Comunità montane, dai Consorzi di Bonifica e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
b) le occupazioni realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati nella lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
c) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze;
d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
e) le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
f) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
g) le pensiline adibite alla sosta dei pedoni che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto;
h) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale;
j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
k) le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
m) le occupazioni effettuate con balconi, bow- windows o simili infissi di carattere stabile, con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo;
n) le occupazioni con condotte idriche nel sottosuolo poste a servizio dell'agricoltura;
o) le occupazioni effettuate con accessi carrabili e pedonali ;
p) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
q) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art. 44 comma 11 del decreto Legislativo n. 507/93 e legislazione precedente;
r) le occupazioni con coperture di fosso realizzate a scopi igienici o di pubblica utilità;
s) le immissioni e gli scorrimenti di acque di qualsiasi tipo nel fosso.

Art. 22

Versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare, comprendendo per intero l'anno di rilascio della concessione, per cui non suscettibile di frazionamento, ancorchè l'occupazione abbia inizio e termini nel corso dell'anno e deve essere corrisposto all'atto del rilascio del relativo atto di concessione.

2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.

3. Le variazioni in aumento nell'occupazione permanente in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione.

5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore. E' ammesso il pagamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto della Provincia, domiciliato presso una Agenzia di Istituto di Credito avente domicilio nel territorio della Provincia.

6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a lire 20.000, per le occupazioni permanenti, e non superiore a lire 5.000 per le occupazioni temporanee.

Art. 23

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 60 giorni dalla data stabilita per il versamento.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applicano, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

5. Chiunque apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero ne trasformi o ne vari l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, oppure mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

6. Sulle somme dovute a titolo di canone per l'omesso versamento sono dovuti gli interessi legali.

Art. 24

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. La Provincia provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo di posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante consegna del ruolo al concessionario del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988 n. 43, con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da restituire spettano gli interessi legali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche permanenti rilasciate anteriormente al 1° gennaio 2002, previo aggiornamento degli eventuali canoni, sono implicitamente confermate alla data della loro naturale scadenza.

Art. 26

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2002. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione provinciale, disciplinato dal regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.